



**COMUNE DI PAESE**  
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL  
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE  
PER L'OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE  
DESTINATE A MERCATI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.      del

## **INDICE**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Presupposto del canone, soggetto attivo e soggetto passivo

Art. 3 – Disciplina dei mercati

### **TITOLO II – CANONE**

Art. 4 – Criteri per la determinazione del canone

Art. 5 – Modalità di applicazione del canone

Art. 6 – Esenzioni

Art. 7 – Riduzioni e maggiorazioni

Art. 8 – Termini e modalità di pagamento

Art. 9 – Decadenza della concessione

Art. 10 – Accertamenti

Art. 11 – Occupazioni abusive, sanzioni e indennità

Art. 12 – Dilazioni, rimborsi, riscossione coattiva, inesigibilità e autotutela

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 13 – Disposizioni transitorie

Art. 14 – Norma di rinvio

Art. 15 – Efficacia

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 istituisce e disciplina nel territorio del Comune di Paese l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone di concessione di cui al comma 1, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della legge n. 160/2019, disciplinato dal *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché del servizio delle pubbliche affissioni*.

### **Art. 2 - Presupposto del canone, soggetto attivo e soggetto passivo**

1. Il canone di concessione è dovuto al Comune di Paese dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, tutte le attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone di cui al presente regolamento, possono essere affidate, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a un soggetto, di seguito "Concessionario del servizio", iscritto all'Albo istituito, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997, presso il dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

### **Art. 3 – Disciplina dei mercati**

1. Per l'individuazione delle aree e degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, nonché per la disciplina del commercio inerente i mercati, i posteggi isolati, le fiere e il commercio itinerante, ivi compresi i procedimenti relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni, si applicano le disposizioni del relativo regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42, in data 24 luglio 2003, e successive modifiche e integrazioni.

## **TITOLO II – CANONE**

### **Art. 4 – Criteri per la determinazione del canone**

1. Il canone è determinato graduando le tariffe di base di cui ai commi 841 e 842, dell'art. 1 della legge n. 160/2019, in base:
  - a) alla zona del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione;
  - b) alla durata dell'occupazione;
  - c) alla superficie occupata espressa in metri quadrati;
  - d) alla tipologia e alle finalità dell'occupazione.
2. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono sostituiti dal canone stesso, fatta comunque salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, tenuto conto del valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata e al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico. A tal fine, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate, in tre categorie individuate nell'allegato A al presente regolamento.
4. La Giunta comunale, entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, approva le tariffe del canone di occupazione graduate con l'applicazione di coefficienti moltiplicatori in funzione dei criteri di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di mancata approvazione entro i predetti termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. Le tariffe di cui al comma 4, devono comprendere quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013, limitatamente ai casi di occupazione temporanea da parte di operatori precari (non titolari di posto fisso).
6. Il canone dovuto dagli operatori precari (non titolari di posto fisso) è determinato in misura giornaliera standard indipendentemente dalla superficie, dalla durata e dalle tipologia.

#### **Art. 5 – Modalità di applicazione del canone**

1. La tariffa annua è applicata ai mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, che comportano la sottrazione permanente delle aree all'uso pubblico e comunque per una durata non inferiore a 365 giorni l'anno. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
2. La tariffa giornaliera è applicata ai mercati che comportano la sottrazione all'uso pubblico delle aree con cadenza periodica, giornaliera, settimanale o mensile, e che per i restanti periodi tornano nella disponibilità della collettività.
3. La superficie occupata è espressa in metri quadrati, con arrotondamento all'unità superiore.
4. La durata dell'occupazione, per i mercati di cui al comma 2, è espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie.
5. Il canone dovuto è quindi determinato moltiplicando la tariffa di riferimento, in base alla zona e alla tipologia di occupazione, per la superficie occupata e, nel caso di occupazioni giornaliere, per la durata.

#### **Art. 6 – Esenzioni**

1. Le occupazioni dei mercati realizzati nell'ambito di fiere e manifestazioni promosse da enti, organismi, associazioni, comitati e simili non aventi scopo di lucro, per finalità assistenziali, celebrative, educative, sanitarie, previdenziali, culturali, sportive, promozionali e del tempo libero, di durata non superiore a 10 (dieci) giorni, sono esenti dal canone.

#### **Art. 7 – Riduzioni e maggiorazioni**

1. La tariffa giornaliera, determinata dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, si applica in ragione di un nono (1/9) per ciascuna ora di occupazione; qualora l'occupazione effettiva si protragga oltre le 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
2. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera, il canone da applicare ai titolari di posto fisso, è ridotto del 35%.
3. Per le occupazioni di mercato giornaliere le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,775 al metro quadrato per giorno.

## **Art. 8 – Termini e modalità di pagamento**

1. I soggetti titolari di posto fisso, relativamente al primo anno di concessione, devono effettuare il pagamento del canone di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Ai fini della determinazione del canone, le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono computate a mese intero.
2. Per gli anni successivi al primo, il canone deve essere corrisposto entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per l'annualità 2021, in sede di prima applicazione del presente regolamento, la Giunta comunale, con la deliberazione di cui all'art. 4 comma 4, differisce il termine di cui al presente comma.
3. Per importi superiori a euro 250,00 è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre.
4. I soggetti non titolari di posto fisso (cosiddetti "precari"), devono effettuare il pagamento del canone al momento dell'assegnazione del posteggio.
5. Il versamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

## **Art. 9 – Decadenza della concessione**

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 10, 11 e 12 del presente regolamento, l'omesso pagamento del canone nei termini previsti all'art. 8 comma 2, comporta la decadenza della concessione, previa comunicazione dell'ufficio competente.

## **Art. 10 - Accertamenti**

1. L'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento sono rilevate dai competenti organi della polizia locale e dagli altri soggetti, tra i quali i soggetti previsti all'art. 1, comma 179, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo accertante, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada, sono trasmessi al competente ufficio o al Concessionario del servizio.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo per le entrate patrimoniali, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1, della legge 160/2019.
4. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi, con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore a € 12,00.

## **Art. 11 – Occupazioni abusive, sanzioni e indennità**

1. Alle occupazioni abusive si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 28 del *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché del servizio delle pubbliche affissioni*.

## **Art. 12 – Dilazioni, rimborsi, riscossione coattiva, inesigibilità e autotutela**

1. Per le dilazioni, i rimborsi, la riscossione coattiva, le inesigibilità e l'autotutela si applicano le disposizioni del vigente *Regolamento generale per la disciplina delle entrate tributarie e patrimoniali*.

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 13 – Disposizioni transitorie**

1. L'entrata in vigore della disciplina del presente regolamento non comporta la decadenza delle concessioni e autorizzazioni regolarmente in essere alla data del 31 dicembre 2020, e relative alla Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
2. Le somme eventualmente versate per l'anno 2021 nelle more dell'approvazione del presente regolamento e delle relative tariffe, in base alle tariffe della TOSAP, sono soggette a successivo conguaglio commisurato ai nuovi importi dovuti.

#### **Art. 14 – Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente a eventuali modifiche approvate da successive disposizioni di legge.

#### **Art. 15 – Efficacia**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2021.